

TI_GERICHTE 38.2006.15 vom 26. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.15

FR: TI_GERICHTE 38.2006.15 du 26 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 38.2006.15 del 26 luglio 2006

Regeste

Disoccupato sanzionato con 16 giorni di sospensione per aver omesso d'indicare sul formulario FAUT di avere lavorato durante 8 giorni e di avere così conseguito guadagno intermedio. Ammessa violazione obbligo di informare. Negata la buona fede dell'assicurato. Sospensione ridotta a 10 giorni.

Erwägungen

E. 2

a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (...)" (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a) L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un altro giudizio ha, in particolare, osservato che: " (...)

E. 2.2

Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.

E. 2.2.1

Der im gesamten Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285 Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.

E. 2.2.2

Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S. 198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V 227 f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).

E. 2.2.3

Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hierfür eine vermeidbare Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist. Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1 lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem "generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151 Erw. 1b).

E. 2.3

Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunft- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei dem Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein

pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden. Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hierfür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen. (...)" (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)

2.7. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l'assicurato si è iscritto al collocamento nel nostro Cantone il 1° ottobre 2005, alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno in qualità di "impiegato di commercio, contabile debitori, incaricato" (doc. 31 e 32). Occorre ancora precisare che, antecedentemente al 1° ottobre 2005, RI 1 era domiciliato nel Cantone di _____ e iscritto al collocamento (dal mese di marzo 2004) presso la Cassa disoccupazione di quel Cantone (cfr. doc. 20 e VIII, p. 2). Nel formulario di autocertificazione (FAUT) relativo al mese di novembre 2005, alla domanda volta a sapere se egli avesse lavorato per uno o più datori di lavoro durante lo stesso periodo di controllo, il ricorrente ha risposto negativamente (cfr. doc. 35). Sul FAUT del mese di dicembre 2005, pervenuto alla Cassa il 15 dicembre 2005, egli ha invece indicato di aver lavorato durante i giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre, con la precisazione di avere, citiamo: "... esercitato un periodo di prova, ma non c'è stato accordo visto che la scelta è caduta sopra un'altra candidata!" (cfr. doc. 34). Il 15 dicembre 2005, l'amministrazione ha ricevuto l'attestato di guadagno intermedio compilato dal Ristorante-Pizzeria «_____» di _____, dal quale risulta che l'insorgente ha lavorato alle sue dipendenze per 7 giorni durante il periodo 19-30 novembre 2005 (cfr. doc. 30). Invitato dalla Cassa a giustificare la mancata indicazione sul FAUT del mese di novembre 2005 dei giorni di lavoro effettuati presso il menzionato esercizio pubblico (cfr. doc. 19), l'assicurato, in data 16 dicembre 2005, ha innanzitutto sostenuto di non aver ricevuto alcuna retribuzione nel corso del mese di novembre 2005 e che i giorni di lavoro compiuti in questo mese gli sono stati pagati solo in un secondo tempo. D'altro canto, egli ha fatto valere di avere informato della situazione la sua collocatrice (_____) in occasione del colloquio del 30 novembre 2005 e di aver creduto che il verbale stilato in quell'occasione, nonché il formulario di guadagno intermedio, sarebbero bastati ad attestare la sua buona fede (doc. 16). Il verbale relativo al colloquio di consulenza a cui ha accennato RI 1, agli atti sub doc. 18, ha il seguente tenore: " L'assicurato consegna le ricerche di lavoro svolte con le risposte. Mi informa che forse a partire dal 01.12.05 verrà assunto con un contratto a tempo indeterminato in qualità di responsabile del ristorante presso _____ a _____. Concordiamo che appena avrà stipulato il contratto di lavoro me ne farà avere una copia, nel frattempo si informerà con la sua cassa disoccupazione per quanto concerne un'eventuale differenza di salario.

(...)." In sede di opposizione, l'assicurato ha ribadito le proprie ragioni, sottolineando che il suo comportamento non è mai stato finalizzato alla realizzazione di un profitto economico (doc. 9 e 10). In occasione del colloquio del 31 gennaio 2006, la collocatrice _____, con riferimento al verbale del 30 novembre 2005, ha precisato che, citiamo: "l'assicurato stava svolgendo dei giorni di prova ed attendeva conferma di un'eventuale assunzione." (doc. A 2). In corso di causa, la Cassa CO 1 ha proceduto all'audizione di _____, la quale, a proposito del noto colloquio di consulenza, ha dichiarato quanto segue: " Incontro in data odierna il signor _____, responsabile della Cassa CO 1, il quale mi chiede informazioni riguardo l'assicurato e il GI effettuato durante il mese di novembre 2005. Informo che durante il colloquio del 30.11.2005 l'assicurato dichiarava che aveva effettuato dei giorni di prova e attendeva (vedere verbale) il contratto a tempo indeterminato. La sottoscritta informava l'assicurato di richiedere alla cassa disoccupazione i formulari per dichiarare il GI." (doc. 5). Tenuto conto delle affermazioni fatte dalla citata collocatrice, il ricorrente è stato invitato dalla Cassa a rispondere alle seguenti due domande: " (...) 1. Per quale motivo, nonostante sia stato avvisato dalla sua consulente, non ha indicato la sua attività lavorativa sul FAUT di _____ novembre 2005? 2. Per quale motivo ha presentato il formulario "attestato di guadagno _____ intermedio" solamente in data 15 dicembre 2005? (doc. 2) RI 1 ha così risposto: " Ci tengo a precisare la presenza di un'importante discordanza tra la domanda a me posta (vs. rif. nr. 1), e i fatti avvenuti in tale data. Il giorno precedente al colloquio con la signora _____, avevo erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di guadagno intermedio. Il giorno dell'appuntamento con la collocatrice avevo già consegnato il documento in questione e durante il colloquio si è disquisito sulle procedure da seguire successivamente alla consegna di tale formulario. Ebbene, non è riportato in nessun verbale né citato in nessuna conversazione il fatto che il sottoscritto sia stato tale giorno "avvisato" dalla propria consulente, sul modo di compilare le rispettive risposte del formulario FAUT di novembre. Per suddetti e sottolineati motivi, il sottoscritto, apponeva la crocetta non sulla casella rispondente al proprio caso, bensì a quella adiacente alla stessa. Agendo sempre nella massima mia buona fede, le notificai il lavoro che stato svolgendo presso il ristorante di Paradiso, rammentando il motivo che svolgevo solo un periodo di prova, durato più del previsto per incertezze da parte del datore di lavoro (vedere lettera del 5.01.2005, prove d'allegato), nella reclutazione del nuovo personale; assumendomi personalmente l'impegno assoluto di andare a ritirare l'altro formulario di guadagno intermedio dai vostri uffici, al fine di eseguire il tutto scrupolosamente come le disposizioni di legge consentono. Per quanto riguarda la domanda (vs. rif. nr. 2), spiego il motivo e gli avvenimenti per i quali ho presentato il formulario "attestato di guadagno intermedio" il giorno citato. Il sottoscritto, il 15.12.2005, si recava immediatamente presso i vostri uffici per la premura di consegnare il medesimo formulario (vedere alleati del 5.01.2006), poiché solo in tale data è stato messo in condizione di ricevere, debitamente compilato ed in modo completo, lo stampato da parte del suo datore di lavoro." (doc. 3) 2.8. Da quanto precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che RI 1, durante i giorni 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2005, ha svolto un'attività lavorativa alle dipendenze del Ristorante-Pizzeria « _____ » di _____ e, in secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale circostanza sul FAUT del mese di novembre 2005 (cfr. doc. 35). L'assicurato pretende innanzitutto di non avere voluto trarre un indebito profitto ai danni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Al riguardo, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni

necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità. Secondo la giurisprudenza federale, è irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.). D'altro canto, egli fa valere che la retribuzione dei giorni di lavoro effettuati nel mese di novembre 2005, è avvenuta soltanto durante il mese successivo. Da parte sua, questa Corte rileva che la domanda n. 1 contenuta nel formulario FAUT - il cui tenore non lascia spazio ad interpretazioni di sorta - fa dipendere la risposta, positiva o negativa, unicamente dall'aver o meno lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro durante il periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che la relativa retribuzione avvenga soltanto in un periodo successivo. Sempre in questo contesto, è irrilevante la circostanza che i giorni di lavoro compiuti dall'assicurato nel novembre 2005 erano di prova, in vista di una sua possibile assunzione a tempo indeterminato. Sebbene fossero di prova, si è trattato di giorni di lavoro effettivo che, come tali, andavano puntualmente notificati all'amministrazione. Infine, RI 1 sostiene di avere creduto in buona fede che l'aver informato la propria collocatrice in merito al lavoro effettuato per conto del Ristorante-Pizzeria «_____», avrebbe rimediato all'omissione commessa sul FAUT del mese di novembre 2005. Sentita dalla Cassa, la collocatrice _____ ha effettivamente confermato che, in occasione del colloquio del 30 novembre 2005, l'assicurato le aveva comunicato di aver effettuato dei giorni di lavoro in prova. D'altro canto, essa l'aveva invitato a richiedere i formulari necessari ad annunciare il guadagno intermedio (cfr. doc. 5). Stando così le cose, la richiesta tendente a che il TCA proceda all'audizione testimoniale della collocatrice appena citata (così come d'altronde quella riguardante il gerente del ristorante «_____») è superflua, nella misura in cui essa non potrebbe che confermare quanto già dichiarato precedentemente. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazioni ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa *Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A.*, C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa *Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.*, C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa *B.*, C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a p. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI 1993 p. 21-22, RCC 1991 p. 220 consid. 3a, RCC 1983 p. 195 consid. 3, RCC 1982 p. 368 consid. 2, RCC 1981 p. 194 consid. 3, RCC 1979 p. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; A. Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, p. 390ss; B. Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, p. 108-109; A. Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, p. 217ss). A prescindere dalla questione a sapere se il comportamento della collocatrice era atto a fare nascere nell'assicurato la convinzione che l'averla messa al corrente sarebbe bastato a rispettare il proprio dovere d'informare nei confronti della Cassa, questo Tribunale osserva che, per sua esplicita ammissione, al momento del noto colloquio di consulenza, RI 1 aveva già proceduto a compilare e a consegnare il formulario FAUT incriminato (cfr. doc. 3: "Il giorno precedente al colloquio con la signora _____ avevo erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di guadagno intermedio. Il giorno dell'appuntamento con la collocatrice avevo

già consegnato il documento in questione e ...” – il corsivo è del redattore), ragione per la quale al l’atteggiamento della consulente _____ non potrebbe essere in ogni caso riconosciuto un ruolo causale. In esito a quanto precede - accertato che il ricorrente non ha informato l'amministrazione a proposito dei giorni di lavoro compiuti durante il mese di novembre 2005 - è a ragione che la Cassa l'ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione. 2.9. Con la decisione impugnata, l'amministrazione ha valutato come mediamente grave la colpa commessa dall'assicurato e gli ha inflitto una sospensione di 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione dell'art. 45 cpv. 2 lett. b OADI (cfr. doc. 14-15). Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi). Questo Tribunale ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Cassa all'assicurato. Infatti nel fissare la durata della sospensione occorre tenere conto del fatto che l’assicurato, immediatamente dopo aver omesso di dichiarare i giorni di lavoro effettuati per conto del «_____», ha comunicato questa stessa circostanza alla propria collocatrice. Inoltre, al momento della compilazione del FAUT di novembre 2005, egli non aveva ancora incassato la retribuzione. Il TCA ritiene perciò che la sospensione di 16 giorni inflitta a RI 1 dall’amministrazione non rispetti il principio della proporzionalità. Essa va pertanto ridotta a 10 giorni .

E. 3

b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (...)" (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b) Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine). Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21). Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente. Inoltre, nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI. In una sentenza pubblicata in

DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI (cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173). Infine, in una recente pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi: " Aux termes de l' art. 30 al. 1 let. e LADI , le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fautive ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). 2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LADI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OADI).

E. 4

et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la personne assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X. _____ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.